

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

3 MAG. 2000

=====

ADDI' 3 MAG. 2000 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATE	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

ASSENTI: CIOFFARELLI - DONATO - FEDERICO - LUCISANO

DELIBERAZIONE N° 1470

OGGETTO: Ratifica della convenzione, repertorio n. 5148 del 4.4.2000 - Atto aggiuntivo tra la Regione Lazio e Mediocredito Centrale S.p.A. integrativo delle convenzioni stipulate tra il Ministero del Tesoro e Mediocredito Centrale S.p.A. nelle quali la Regione Lazio subentra ai sensi dell'art. 19 comma 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.



OGGETTO:Ratifica della convenzione, repertorio n. 5148 del 04.04.2000 – “Atto aggiuntivo tra la Regione Lazio e Mediocredito Centrale S.P.A integrativo delle convenzioni stipulate tra il Ministero del Tesoro e Mediocredito Centrale S.P.A nelle quali la Regione Lazio subentra ai sensi dell'articolo 19 comma 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 127 del 15.05.97.

VISTO l'Art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, modificato ed integrato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, che regola il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTO l'Art. 19, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che prevede l'istituzione presso ciascuna regione di un Fondo unico regionale in cui confluiscono i fondi statali relativi alle materie delegate;

VISTO l'Art. 19, comma 12, del suddetto decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale stabilisce che le regioni subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni stipulate dalle stesse in virtù di leggi e già vigenti alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni disposte dal presente decreto legislativo, stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti;

VISTO lo schema di atto aggiuntivo approvato con deliberazione della G.R. n. 389 del 15 febbraio 2000;

VISTA la convenzione sottoscritta dalle parti in data 22.02.2000 repertorio n. 5148;

RITENUTO di dover perfezionare l'atto in argomento, conferendogli, con l'approvazione, l'elemento sostanziale e costitutivo del vincolo giuridico;

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive

DELIBERA

di approvare e rendere eseguibile la convenzione repertorio n. 5148 stipulata in data 22.02.2000 tra la Regione Lazio e Mediocredito Centrale S.P.A - che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 127 del 15.05.97.

IL PRESIDENTE : F.10 PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO : F.10 Dott. Saverio GUCCIONE



04/04/2000

ALLEG. alla DELIB. N. 1470
DEL - 3 MAG. 2000

REPERTORIO n. 6148
del 4.4.2000



2000

ATTO AGGIUNTIVO TRA LA REGIONE LAZIO E MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A.
INTEGRATIVO DELLE CONVENZIONI STIPULATE TRA IL MINISTERO DEL TESORO E
MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A. NELLE QUALI LA REGIONE LAZIO SUBENTRA AI SENSI
DELL'ARTICOLO 19 COMMA 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112

L'anno 2000, addì 22 del mese di febbraio

tra

la Regione Lazio (di seguito "Regione"), rappresentata dal Dott. Marzio Febbo, nato ad Avezzano il 6 marzo 1939 e domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la sede della stessa Regione, a Roma, in Via Cristoforo Colombo 212, giusta delibera della Giunta regionale n. 389 del 15 febbraio 2000, che si allega in copia sub a,

e

Mediocredito Centrale S.p.A. - Gruppo Bancaroma, con sede in Roma, via Piemonte n. 51, capitale versato lire 2.757.711.840.000, codice fiscale n. 00594040586, iscritto al Registro delle Imprese di Roma al n. 3362/94, nell'albo delle banche al n. 74762.6.0 e nell'albo dei gruppi bancari, rappresentato dal Dott. Mario Mauro, amministratore delegato della società, nato a Torino, l'8 dicembre 1938 e domiciliato in Roma, in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la sede della stessa società, autorizzato alla stipula giusta delibera del Consiglio di Amministrazione dell'1 marzo 1999, che si allega in copia sub b;

- visto l'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489 che ha previsto la successione del Mediocredito Centrale SpA nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali l'ente originario di diritto pubblico era titolare, nonché la stipula di apposite convenzioni, per concessioni decennali, con le amministrazioni competenti per le agevolazioni e la istituzione di distinti organi deliberativi e separate contabilità relativamente a tali concessioni;
- viste la convenzione stipulata in data 2 marzo 1995 tra il Ministero del Tesoro e Mediocredito Centrale - come modificata ed integrata con atti del 10 maggio 1996 e dell'8 settembre 1998 e del 7 maggio 1999 (che si allegano in copia sub c, d, e ed f) - e

- la convenzione stipulata in data 10 maggio 1996 tra il Ministero del Tesoro e Mediocredito Centrale relativa alla gestione degli interventi di cui all'art. 31 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (che si allega in copia sub g);
- visto l'art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, modificato ed integrato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, che regola il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59;
 - visto l'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che prevede l'istituzione presso ciascuna regione di un Fondo unico regionale in cui confluiscono i fondi statali relativi alle materie delegate;
 - visto l'art. 19, comma 12, del suddetto decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale stabilisce che le regioni subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni stipulate dalle stesse in virtù di leggi e già vigenti alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni disposte dal presente decreto legislativo, stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti;
 - visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante interventi per la razionalizzazione per il sostegno pubblico alle imprese in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59;
 - visto l'art. 14, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, il quale stabilisce che i membri dell'organismo che delibera in materia agevolativa non possono essere dipendenti del soggetto gestore o di società controllata dallo stesso o essere membri dei competenti organi statutari del suddetto gestore o delle società anzidette;
 - visto l'art.45, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n.448 – il quale stabilisce che i compensi ed i rimborsi relativi alla gestione attraverso soggetti terzi di interventi agevolativi alle imprese previsti dalle convenzioni con le amministrazioni statali cui le Regioni subentrano in base a quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112, sono imputati, secondo le rispettive materie, al competente Fondo di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.123, ovvero agli



stanziamenti di cui all'articolo 7, comma 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;

- considerato che una Quota del Fondo unico regionale potrà essere destinata dalla Regione agli interventi agevolativi oggetto del presente Atto (di seguito "Quota di Fondo");
- considerata la necessità di adeguare le sopra richiamate convenzioni tra Ministero del Tesoro e Mediocredito Centrale;

Si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto aggiuntivo, così come gli allegati.

ARTICOLO 2

1. Il presente Atto ha per oggetto gli interventi agevolativi (di seguito, collettivamente, anche "Agevolazioni"), di cui ai seguenti provvedimenti normativi:

- a) legge 28 novembre 1965 n. 1329 – agevolazioni per l'acquisto di macchinari;
- b) legge 27 ottobre 1994 n. 598, art. 11 – agevolazioni per il consolidamento a medio e lungo termine di passività a breve verso banche e per investimenti per l'innovazione tecnologica e tutela ambientale;
- c) legge 5 ottobre 1991 n. 317, capo IV (artt. 17, 18, 19, 23 comma 2, 24 e 25) – agevolazioni ai consorzi fra piccole e medie imprese;
- d) legge 19 luglio 1993, n. 237 art. 2, comma 2 - concessione di anticipazioni alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, ad enti creditizi e a società finanziarie di partecipazione, per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di piccole e medie imprese;
- e) legge 5 ottobre 1991 n. 317, art. 31 – contributi per il reintegro delle perdite subite dai



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
3

fondi di garanzia costituiti da consorzi, società consortili e cooperative di garanzia collettiva fidi;

f) legge 23 dicembre 1966, n. 1142, art. 28 - fondo centrale di garanzia per calamità naturali - e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Resta comunque inteso che, ai sensi dell'art. 47, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, fino a compimento degli atti di liquidazione ed erogazione delle agevolazioni di cui alle leggi indicate nei commi precedenti, per i quali alla data di effettivo esercizio delle funzioni conferite risulta già avviato il relativo procedimento amministrativo, la gestione dei procedimenti stessi esula dal presente Atto aggiuntivo ed è regolata da convenzione tra Ministero del Tesoro e Mediocredito Centrale.

ARTICOLO 3

1. L'amministrazione delle agevolazioni di cui al precedente art. 2 e della relativa Quota di Fondo sono affidate ad un Comitato di gestione, organo di Mediocredito Centrale S.p.A., (di seguito "Comitato"), composto da cinque membri nominati dal Mediocredito Centrale stesso, di cui uno su designazione dello stesso Mediocredito Centrale e i restanti quattro, tra cui il Presidente individuato tra il personale direttivo delle competenti strutture regionali, su designazione dell'Assessore all'Industria. Ai membri del Comitato viene corrisposto un compenso rappresentato da un gettone di presenza per ciascuna seduta cui il membro nominato abbia presenziato. L'importo del gettone di presenza spettante ai membri del Comitato viene determinato dal Consiglio di Amministrazione di Mediocredito Centrale entro un tetto annuo onnicomprensivo di 30 Milioni di lire.

2. Il Comitato in osservanza dei decreti legislativi in premessa e delle leggi regionali emanate in materia ai sensi dell'art. 19 commi 6 e 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stabilisce le condizioni, i criteri, le modalità e le direttive per gli interventi agevolativi nel rispetto delle direttive e degli atti di indirizzo della Regione.

3. Il Comitato, nell'esercizio delle proprie funzioni, svolge in particolare le seguenti attività:





2000

- a) delibera sulle singole operazioni di agevolazione, fissandone le condizioni;
- b) delibera in ordine alle revocche, alle rinunzie ed alle transazioni relative alle operazioni medesime, nonché all'avvio di azioni giudiziarie;
- c) propone le condizioni, i criteri e le modalità operative per la concessione delle agevolazioni;
- d) approva annualmente, entro il 30 aprile, la rendicontazione e la situazione contabile, al 31 dicembre dell'anno precedente, delle disponibilità, degli impegni e delle insolvenze a carico della Quota di Fondo. La suddetta situazione contabile viene trasmessa, a cura della segreteria del Comitato, alla Regione;
- e) approva i prospetti dimostrativi e la relativa relazione riguardanti l'ammontare delle commissioni e dei rimborsi di cui all'art. 8 dovuti a Mediocredito Centrale.

4. Fino all'adozione da parte della Regione di nuove direttive, condizioni, criteri e modalità operative che disciplinano la concessione delle agevolazioni di cui all'art. 2 comma 1, restano in vigore in quanto applicabili le vigenti circolari operative di Mediocredito Centrale.

5. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti e per garantire maggiore speditezza all'azione amministrativa, il Comitato delega il Presidente ad assumere le delibere di cui all'art. 3, comma 3, lettera a) del presente atto. La concessione dei contributi è condizionata alla ratifica da parte del Comitato che deve essere adottata nella prima riunione successiva alla data di deliberazione del Presidente.

6. Il Comitato si riunisce a Roma presso gli uffici di Mediocredito Centrale.

ARTICOLO 4

1. Mediocredito Centrale si attiene nello svolgimento della sua attività alle disposizioni emanate dal Comitato, in conformità di quanto previsto dai provvedimenti normativi relativi agli interventi di cui all'art. 2 e dalle leggi regionali emanate in materia ai sensi dell'art. 19, comma 12, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. La gestione delle agevolazioni viene realizzata da Mediocredito Centrale con



servizi e strutture tecnico-organizzative adeguati e distinti da quelli relativi alla attività bancaria dello stesso Mediocredito Centrale, ed è improntata ai principi di trasparenza, imparzialità ed efficienza dell'azione amministrativa di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Mediocredito Centrale ha la rappresentanza negoziale e giudiziale sia attiva che passiva – ivi compreso il potere di farsi a sua volta rappresentare – per la tutela di ogni ragione e diritto afferenti alla gestione delle risorse e degli interventi agevolativi oggetto dello stesso Atto aggiuntivo.

4. Il collegio sindacale di Mediocredito Centrale esercita il controllo sulla gestione delle Agevolazioni da parte di Mediocredito Centrale stesso.

5. La Regione può disporre in ogni momento verifiche e controlli sull'amministrazione e gestione delle Agevolazioni. A tale scopo Mediocredito Centrale potrà a disposizione presso la propria sede legale, la documentazione di cui è in possesso.

ARTICOLO 5

1. Nell'ambito dell'attività di gestione, Mediocredito Centrale svolge altresì in via accessoria e strumentale le seguenti funzioni:

- a) cura la segreteria del Comitato e nomina il Segretario;
- b) sottopone al Comitato le condizioni, i criteri e le modalità operative per la concessione delle Agevolazioni;
- c) in relazione alle singole operazioni, esplica l'attività istruttoria, esprime il parere tecnico, procede agli adempimenti amministrativi conseguenti alle deliberazioni del Comitato, all'erogazione delle agevolazioni, all'eventuale effettuazione delle ispezioni e dei controlli, anche qualora richiesti dalla Regione, e cura la contabilizzazione;
- d) sottopone al Comitato la rendicontazione relativa alle operazioni effettuate, con la periodicità e le modalità richieste da quest'ultimo;
- e) propone al Comitato l'ammontare delle commissioni, di cui all'art. 8, dovute per l'attività svolta, corredato delle relative relazioni e prospetti informativi;



f) trasmette trimestralmente alla Regione i dati necessari alla programmazione degli interventi ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, ed al monitoraggio e alla valutazione dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 11 del medesimo decreto.

ARTICOLO 6

Mediocredito Centrale svolge inoltre per la Regione i seguenti servizi:

- a) informazione alle imprese e agli altri soggetti interessati in ordine alle condizioni ed alle modalità di accesso alle agevolazioni, dotandosi di adeguata articolazione territoriale;
- b) assistenza e consulenza nella progettazione di strumenti di agevolazione per le imprese, con particolare riferimento a credito e finanza, tutela ambientale, innovazione e ricerca, internazionalizzazione d'impresa e promozione delle esportazioni e creazione di nuove imprese, ivi compresa la verifica della compatibilità delle misure proposte con la legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di incentivi alle imprese, nonché con la normativa in materia di aiuti di Stato.

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, Mediocredito Centrale collabora con Unionfidi Lazio S.p.A., Bic Lazio S.p.A. ed altri intermediari finanziari locali e soggetti con adeguate competenze in materia.

ARTICOLO 7

1. La Quota di Fondo costituisce un patrimonio autonomo e distinto, ad ogni effetto di legge, dal patrimonio di Mediocredito Centrale, gestito da Mediocredito Centrale medesimo con la diligenza del mandatario in conformità ai criteri di cui al precedente art. 4. È esclusa qualsiasi responsabilità di Mediocredito Centrale in tutte le ipotesi in cui le disponibilità finanziarie relative alla Quota di Fondo divengano, per qualsiasi ragione, insufficienti a sostenere le necessità scaturenti dalla gestione operativa delle agevolazioni.

2. Mediocredito Centrale, al fine di assicurare la corrente operatività delle gestioni di cui trattasi, è autorizzato a trasferire e detenere presso banche primarie una quota delle



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
7

disponibilità della Quota di Fondo, entro i limiti e le modalità fissati dalla normativa vigente in materia; i relativi proventi sono portati ad incremento delle disponibilità della gestione in oggetto.

ARTICOLO 8

1. Per la gestione delle agevolazioni oggetto della presente convenzione sono corrisposte a Mediocredito Centrale, entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno, con riferimento rispettivamente al secondo semestre dell'anno solare precedente e al primo semestre di quello in corso, commissioni calcolate con le modalità ed i criteri indicati nelle convenzioni tra il Ministero del Tesoro e Mediocredito Centrale richiamate in premessa, limitatamente a quanto previsto per gli interventi agevolativi oggetto del presente Atto.
2. La misura delle predette commissioni potrà essere riveduta annualmente, di intesa tra le parti contraenti, in dipendenza di variazioni dei costi diretti e indiretti di gestione, nonché dei ricavi previsti tali da determinare, per l'uno o l'altro dei contraenti, un'eccessiva onerosità sopravvenuta nell'adempimento delle rispettive obbligazioni.
3. Le spese legali e tutti gli oneri derivanti da tributi di ogni genere, presenti e futuri, afferenti alla gestione delle agevolazioni oggetto del presente Atto, o comunque direttamente dipendenti dalla gestione stessa, sono rimborsate al Mediocredito Centrale secondo le modalità di cui al comma 4. Con le medesime modalità sono rimborsate ogni anno al Mediocredito Centrale, entro il limite dello 0,80% dei contributi erogati nell'anno di riferimento, le spese sostenute per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 6 lettera a), sulla base di dettagliata relazione e idonea documentazione attestante le spese sostenute e la loro addizionalità rispetto alla gestione degli interventi sulla base delle convenzioni citate in premessa.
4. Mediocredito Centrale sottopone alla Regione, con delibera del Comitato, l'importo delle commissioni e dei rimborsi dovuti per il periodo di riferimento. In assenza di rilievi o richieste di chiarimenti da parte della Regione entro i successivi 30 giorni dalla ricezione, Mediocredito Centrale imputa tale importo alle disponibilità finanziarie a ciò destinate ai sensi dell'art.45, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, previa autorizzazione delle amministrazioni statali competenti.





2000

ARTICOLO 9

1. Il presente Atto, avente effetto dalla data indicata nei provvedimenti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, ha scadenza pari a quella delle convenzioni di cui alle premesse stipulate tra il Ministero del Tesoro e Mediocredito Centrale. I componenti del Comitato, nominati su indicazione dell'Assessore all'Industria, svolgono le loro funzioni fino a diversa designazione dell'Assessore all'Industria in carica. Nel caso l'Assessore all'Industria in carica designi nuovi membri, Mediocredito Centrale S.p.A. provvede alla loro conseguente nomina.
2. Le parti convengono che eventuali modifiche alla presente Convenzione potranno essere effettuate, sulla base di intese concordate, mediante appositi atti aggiuntivi.
3. L'Assessore all'Industria designa i membri del Comitato di propria competenza entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Atto aggiuntivo. Decorso tale termine, al fine di assicurare il rispetto dei termini previsti dalle vigenti disposizioni operative, le relative deliberazioni sono assunte dal Comitato previsto dalla Convenzione stipulata in data 2 marzo 1995 con il Ministero del Tesoro. In tal caso, viene data comunicazione alla Giunta regionale delle deliberazioni assunte.
4. Il presente Atto viene steso in 3 originali in carta semplice, debitamente bollati fin dall'origine a cura e spese del Mediocredito Centrale, ed è soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso ed in misura fissa, ai sensi degli articoli 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
5. Alle commissioni di cui al precedente articolo 8 si applica il regime di esenzione I.V.A. di cui all'art. 10, nn. 1 e 9, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635.
6. In quanto compatibili o non derogate dal presente Atto, si applicano allo stesso le norme di cui alle convenzioni tra il Ministero del Tesoro e Mediocredito Centrale.

Regione Lazio

Mediocredito Centrale

REGIONE LAZIO
GIUNTA REGIONALE

Autenticazione di copia (art. 35 R.D. 03-5-1924
n. 827 o art. 14 legge 4.1.1963 n° 15) Attesto che
la presente copia, composta di n. 9
facciate, è conforme al suo originale.

Roma, 10 aprile 2000**L'UFFICIALE ROGANTE**

REGIONE LAZIO

GIUNTA REGIONALE

CORIA

ALLEGATO A

DELIBERAZIONE N. 389 del 15.02.2000

1

STRUTTURA PROPONENTE

ASS. SVILUPPO ECONOMICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

SETTORE Dipartimento Sviluppo Economico UFFICIO

Prot. n. 550 del 11.2.2000

REPERTORIO n. 5448
del 6.6.2000

All. A

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:

Attuazione dell'Art. 19 comma 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 - Approvazione schema di convenzione tra la Regione Lazio e Mediocredito Centrale S.p.A.

Con impegno contabile Immediatamente eseguibile All'esame prevent. Coll. Revis. .
Atto di mera esecuzione Atto di controllo All'esame prevent. Comm. Cons.

L. Cannino

L'ESTENSORE

L. Cannino

V. IL COORDINATORE DELL'UFFICIO

M. Febbo

V. IL COORDINATORE DEL SETTORE

F. Ciuffarelli

IL PRESIDENTE DEL SETTORE

2

Data di ricezione _____ Protocollo _____ Data invio unita successiva _____

Anno finanz.	C. o.R. P.	Capitolo	Impegno		Stanziamento Bilancio	Impegni precedenti	Disponibilità	Presente impegno
			n.	data				

Note: _____

Codice impegno: _____

Codice localizzazione interventi: _____

L'ESTENSORE

V. IL COORDINATORE DELL'UFFICIO

V. IL COORDINATORE DEL SETTORE

L'ASSESSORE AL BILANCIO

Data ricezione _____ Protocollo _____

ISTRUTTORIA _____

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE



V. IL COORDINATORE DELL'UFFICIO

ASSESSORATO AL BILANCIO

SECRETARIA DELLA GIUNTA

OGGETTO: Attuazione dell'art. 19 comma 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Approvazione schema di convenzione tra la Regione Lazio e Mediocredito Centrale S.p.A.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive

VISTA la legge 127 del 15.05.97.

VISTO l'art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, modificato ed integrato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, che regola il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTO l'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che prevede l'istituzione presso ciascuna regione di un Fondo unico regionale in cui confluiscono i fondi statali relativi alle materie delegate;

VISTO l'art. 19, comma 12, del suddetto decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale stabilisce che le regioni subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni stipulate dalle stesse in virtù di leggi e già vigenti alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni disposte dal presente decreto legislativo, stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti;

PRESO ATTO che tra il Ministero del Tesoro e Mediocredito Centrale s.p.a. sono state stipulate e vigono convenzioni per la gestione degli interventi agevolativi di cui ai seguenti provvedimenti normativi:

- legge 28 novembre 1965 n. 1329 - agevolazioni per l'acquisto di macchinari;
- legge 27 ottobre 1994 n. 598, art. 11 - agevolazioni per il consolidamento a medio e lungo termine di passività a breve verso banche e per investimenti per l'innovazione tecnologica e tutela ambientale;
- legge 5 ottobre 1991 n. 317, capo IV (artt. 17, 18, 19, 23 comma 2, 24 e 25) - agevolazioni ai consorzi fra piccole e medie imprese;
- legge 19 luglio 1993, n. 237 art. 2, comma 2 - concessione di anticipazioni alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, ad enti creditizi e a società finanziarie di partecipazione, per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di piccole e medie imprese;
- legge 5 ottobre 1991 n. 317, art. 31 - contributi per il reintegro delle perdite subite dai fondi di garanzia costituiti da consorzi, società consortili e cooperative di garanzia collettiva fidi;
- legge 23 dicembre 1966, n. 1142, art. 28 - fondo centrale di garanzia per calamità naturali - e successive modificazioni ed integrazioni.

RITENUTO in attuazione del citato comma 12 dell'Art.19 d.lgs n. 112/98 e dell'Art. 87 comma 2° della Legge Regionale 6 agosto 1999 n. 14 ai fini del subentro nelle convenzioni vigenti di dover prevedere i necessari adeguamenti da apportare alle richiamate convenzioni;



VISTO l'allegato schema di atto aggiuntivo tra la Regione Lazio e Mediocredito Centrale S.p.A.
integrativo delle convenzioni stipulate tra il Ministero del Tesoro e Mediocredito Centrale
S.p.A.

DELIBERA

- Di subentrare nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni di cui in premessa alle condizioni e con le modalità indicate nello schema di atto aggiuntivo tra la Regione Lazio e il Mediocredito Centrale S.p.A., allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante;
- Di autorizzare di conseguenza la sottoscrizione della convenzione tra la Regione Lazio e il Mediocredito Centrale S.p.A., da effettuarsi ai sensi dell'art 19 della L.R. 7 giugno 1999 n. 6.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 127 del 15.05.97.



A handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page, consisting of a stylized, jagged shape.



FEB. 2000

ATTO AGGIUNTIVO TRA LA REGIONE LAZIO E MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A.
INTEGRATIVO DELLE CONVENZIONI STIPULATE TRA IL MINISTERO DEL TESORO E
MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A. NELLE QUALI LA REGIONE LAZIO SUBENTRA AI SENSI
DELL'ARTICOLO 19 COMMA 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112

L'anno 2000, addì del mese di

tra

la Regione Lazio (di seguito "Regione"), rappresentata da [], nato a [] e domiciliato in [] in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la sede della stessa Regione, in Via [], giusta delibera della Giunta regionale n. [] del [], che si allega in copia sub a.

e

Mediocredito Centrale S.p.A.- Gruppo Bancaroma, con sede in Roma, via Piemonte n. 51, capitale versato lire 2.757.711.840.000, codice fiscale n. 00594040586, iscritto al Registro delle Imprese di Roma al n. 3362/94, nell'albo delle banche al n. 74762.6.0 e nell'albo dei gruppi bancari al n. -----, rappresentato dal dr. -----, ----- della società, nato a ----- il ----- e domiciliato in Roma, in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la sede della stessa società, autorizzato alla stipula giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del -----, che si allega in copia sub b;

- visto l'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489 che ha previsto la successione del Mediocredito Centrale SpA nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali l'ente originario di diritto pubblico era titolare, nonché la stipula di apposite convenzioni, per concessioni decennali, con le amministrazioni competenti per le agevolazioni e la istituzione di distinti organi deliberativi e separate contabilità relativamente a tali concessioni;
- viste la convenzione stipulata in data 2 marzo 1995 tra il Ministero del Tesoro e Mediocredito Centrale - come modificata ed integrata con atti del 10 maggio 1996 e dell'8 settembre 1998 e del 7 maggio 1999 (che si allegano in copia sub c, d, e ed f) - e la convenzione stipulata in data 10 maggio 1996 tra il Ministero del Tesoro e



Mediocredito Centrale relativa alla gestione degli interventi di cui all'art. 31 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (che si allega in copia sub g);

- visto l'art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, modificato ed integrato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, che regola il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59;
- visto l'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che prevede l'istituzione presso ciascuna regione di un Fondo unico regionale in cui confluiscono i fondi statali relativi alle materie delegate;
- visto l'art. 19, comma 12, del suddetto decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale stabilisce che le regioni subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni stipulate dalle stesse in virtù di leggi e già vigenti alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni disposte dal presente decreto legislativo, stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti;
- visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante interventi per la razionalizzazione per il sostegno pubblico alle imprese in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59;
- visto l'art. 14, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, il quale stabilisce che i membri dell'organismo che delibera in materia agevolativa non possono essere dipendenti del soggetto gestore o di società controllata dallo stesso o essere membri dei competenti organi statutari del suddetto gestore o delle società anzidette;
- visto l'art. 45, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 - il quale stabilisce che i compensi ed i rimborsi relativi alla gestione attraverso soggetti terzi di interventi agevolativi alle imprese previsti dalle convenzioni con le amministrazioni statali cui le Regioni subentrano in base a quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, sono imputati, secondo le rispettive materie, al competente Fondo di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, ovvero agli



stanziamenti di cui all'articolo 7, comma 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;

- considerato che una Quota del Fondo unico regionale potrà essere destinata dalla Regione agli interventi agevolativi oggetto del presente Atto (di seguito "Quota di Fondo");
- considerata la necessità di adeguare le sopra richiamate convenzioni tra Ministero del Tesoro e Mediocredito Centrale;

Si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto aggiuntivo, così come gli allegati.

ARTICOLO 2

1. Il presente Atto ha per oggetto gli interventi agevolativi (di seguito, collettivamente, anche "Agevolazioni"), di cui ai seguenti provvedimenti normativi:
- a) legge 28 novembre 1965 n. 1329 – agevolazioni per l'acquisto di macchinari;
 - b) legge 27 ottobre 1994 n. 598, art. 11 – agevolazioni per il consolidamento a medio e lungo termine di passività a breve verso banche e per investimenti per l'innovazione tecnologica e tutela ambientale;
 - c) legge 5 ottobre 1991 n. 317, capo IV (artt. 17, 18, 19, 23 comma 2, 24 e 25) – agevolazioni ai consorzi fra piccole e medie imprese;
 - d) legge 19 luglio 1993, n. 237 art. 2, comma 2 - concessione di anticipazioni alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, ad enti creditizi e a società finanziarie di partecipazione, per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel



capitale di rischio di piccole e medie imprese;

- e) legge 5 ottobre 1991 n. 317, art. 31 - contributi per il reintegro delle perdite subite dai fondi di garanzia costituiti da consorzi, società consortili e cooperative di garanzia collettiva fidi;
- f) legge 23 dicembre 1966, n. 1142, art. 28 - fondo centrale di garanzia per calamità naturali - e successive modificazioni ed integrazioni;

2. Resta comunque inteso che, ai sensi dell'art. 47, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, fino a compimento degli atti di liquidazione ed erogazione delle agevolazioni di cui alle leggi indicate nei commi precedenti, per i quali alla data di effettivo esercizio delle funzioni conferite risulta già avviato il relativo procedimento amministrativo, la gestione dei procedimenti stessi esula dal presente Atto aggiuntivo ed è regolata da convenzione tra Ministero del Tesoro e Mediocredito Centrale.

ARTICOLO 3

1. L'amministrazione delle agevolazioni di cui al precedente art. 2 e della relativa Quota di Fondo sono affidate ad un Comitato di gestione, organo di Mediocredito Centrale S.p.A., (di seguito "Comitato"), composto da cinque membri nominati dal Mediocredito Centrale stesso, di cui uno su designazione dello stesso Mediocredito Centrale e i restanti quattro, tra cui il Presidente individuato tra il personale direttivo delle competenti strutture regionali, su designazione dell'Assessore allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive'. Ai membri del Comitato viene corrisposto un compenso rappresentato da un gettone di presenza per ciascuna seduta cui il membro nominato abbia presenziato. L'importo del gettone di presenza spettante ai membri del Comitato viene determinato dal Consiglio di Amministrazione di Mediocredito Centrale entro un tetto annuo onnicomprensivo di 30 Milioni di lire.

2. Il Comitato in osservanza dei decreti legislativi in premessa e delle leggi regionali emanate in materia ai sensi dell'art. 19 commi 6 e 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998.





FEB. 2000

n. 112, stabilisce le condizioni, i criteri, le modalità e le direttive per gli interventi agevolativi nel rispetto delle direttive e degli atti di indirizzo della Regione.

3. Il Comitato, nell'esercizio delle proprie funzioni, svolge in particolare le seguenti attività:

- a) delibera sulle singole operazioni di agevolazione, fissandone le condizioni;
- b) delibera in ordine alle revoche, alle rinunzie ed alle transazioni relative alle operazioni medesime, nonché all'avvio di azioni giudiziarie;
- c) propone le condizioni, i criteri e le modalità operative per la concessione delle agevolazioni;
- d) approva annualmente, entro il 30 aprile, la rendicontazione e la situazione contabile, al 31 dicembre dell'anno precedente, delle disponibilità, degli impegni e delle insolvenze a carico della Quota di Fondo. La suddetta situazione contabile viene trasmessa, a cura della segreteria del Comitato, alla Regione;
- e) approva i prospetti dimostrativi e la relativa relazione riguardanti l'ammontare delle commissioni e dei rimborsi di cui all'art. 8 dovuti a Mediocredito Centrale.

4. Fino all'adozione da parte della Regione di nuove direttive, condizioni, criteri e modalità operative che disciplinano la concessione delle agevolazioni di cui all'art. 2 comma 1, restano in vigore in quanto applicabili le vigenti circolari operative di Mediocredito Centrale.

5. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti e per garantire maggiore speditezza all'azione amministrativa, il Comitato delega il Presidente ad assumere le delibere di cui all'art. 3, comma 3, lettera a) del presente atto. La concessione dei contributi è condizionata alla ratifica da parte del Comitato che deve essere adottata nella prima riunione successiva alla data di deliberazione del Presidente.

6. Il Comitato si riunisce a Roma presso gli uffici di Mediocredito Centrale.



ARTICOLO 4

1. Mediocredito Centrale si attiene nello svolgimento della sua attività alle disposizioni emanate dal Comitato, in conformità di quanto previsto dai provvedimenti normativi relativi agli interventi di cui all'art. 2 e dalle leggi regionali emanate in materia ai sensi dell'art. 19, comma 12, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. La gestione delle agevolazioni viene realizzata da Mediocredito Centrale con servizi e strutture tecnico-organizzative adeguati e distinti da quelli relativi alla attività bancaria dello stesso Mediocredito Centrale, ed è improntata ai principi di trasparenza, imparzialità ed efficienza dell'azione amministrativa di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Mediocredito Centrale ha la rappresentanza negoziale e giudiziale sia attiva che passiva - ivi compreso il potere di farsi a sua volta rappresentare - per la tutela di ogni ragione e diritto afferenti alla gestione delle risorse e degli interventi agevolativi oggetto dello stesso Atto aggiuntivo.
4. Il collegio sindacale di Mediocredito Centrale esercita il controllo sulla gestione delle Agevolazioni da parte di Mediocredito Centrale stesso.
5. La Regione può disporre in ogni momento verifiche e controlli sull'amministrazione e gestione delle Agevolazioni. A tale scopo Mediocredito Centrale porrà a disposizione presso la propria sede legale, la documentazione di cui è in possesso.

ARTICOLO 5

1. Nell'ambito dell'attività di gestione, Mediocredito Centrale svolge altresì in via accessoria e strumentale le seguenti funzioni:
 - a) cura la segreteria del Comitato e nomina il Segretario;
 - b) sottopone al Comitato le condizioni, i criteri e le modalità operative per la concessione delle Agevolazioni;
 - c) in relazione alle singole operazioni, esplica l'attività istruttoria, esprime il parere tecnico, procede agli adempimenti amministrativi conseguenti alle deliberazioni del



Comitato, all'erogazione delle agevolazioni, all'eventuale effettuazione delle ispezioni e dei controlli, anche qualora richiesti dalla Regione, e cura la contabilizzazione;

- d) sottopone al Comitato la rendicontazione relativa alle operazioni effettuate, con la periodicità e le modalità richieste da quest'ultimo;
- e) propone al Comitato l'ammontare delle commissioni, di cui all'art. 8, dovute per l'attività svolta, corredato delle relative relazioni e prospetti informativi;
- f) trasmette trimestralmente alla Regione i dati necessari alla programmazione degli interventi ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, ed al monitoraggio e alla valutazione dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 11 del medesimo decreto.

ARTICOLO 6

Mediocredito Centrale svolge inoltre per la Regione i seguenti servizi:

- a) informazione alle imprese e agli altri soggetti interessati in ordine alle condizioni ed alle modalità di accesso alle agevolazioni, dotandosi di adeguata articolazione territoriale;
- b) assistenza e consulenza nella progettazione di strumenti di agevolazione per le imprese, con particolare riferimento a credito e finanza, tutela ambientale, innovazione e ricerca, internazionalizzazione d'impresa e promozione delle esportazioni e creazione di nuove imprese, ivi compresa la verifica della compatibilità delle misure proposte con la legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di incentivi alle imprese, nonché con la normativa in materia di aiuti di Stato.

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, Mediocredito Centrale collabora con Unionfidi Lazio S.p.A., Bic Lazio S.p.A. ed altri intermediari finanziari locali e soggetti con adeguate competenze in materia.



ARTICOLO 7

1. La Quota di Fondo costituisce un patrimonio autonomo e distinto, ad ogni effetto di legge, dal patrimonio di Mediocredito Centrale, gestito da Mediocredito Centrale medesimo con la diligenza del mandatario in conformità ai criteri di cui al precedente art. 4. È esclusa qualsiasi responsabilità di Mediocredito Centrale in tutte le ipotesi in cui le disponibilità finanziarie relative alla Quota di Fondo divengano, per qualsiasi ragione, insufficienti a sostenere le necessità scaturenti dalla gestione operativa delle agevolazioni.
2. Mediocredito Centrale, al fine di assicurare la corrente operatività delle gestioni di cui trattasi, è autorizzato a trasferire e detenere presso banche primarie una quota delle disponibilità della Quota di Fondo, entro i limiti e le modalità fissati dalla normativa vigente in materia; i relativi proventi sono portati ad incremento delle disponibilità della gestione in oggetto.

ARTICOLO 8

1. Per la gestione delle agevolazioni oggetto della presente convenzione sono corrisposte a Mediocredito Centrale, entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno, con riferimento rispettivamente al secondo semestre dell'anno solare precedente e al primo semestre di quello in corso, commissioni calcolate con le modalità ed i criteri indicati nelle convenzioni tra il Ministero del Tesoro e Mediocredito Centrale richiamate in premessa, limitatamente a quanto previsto per gli interventi agevolativi oggetto del presente Atto.
2. La misura delle predette commissioni potrà essere riveduta annualmente, di intesa tra le parti contraenti, in dipendenza di variazioni dei costi diretti e indiretti di gestione, nonché dei ricavi previsti tali da determinare, per l'uno o l'altro dei contraenti, un'eccessiva onerosità sopravvenuta nell'adempimento delle rispettive obbligazioni.
3. Le spese legali e tutti gli oneri derivanti da tributi di ogni genere, presenti e futuri, afferenti alla gestione delle agevolazioni oggetto del presente Atto, o comunque direttamente dipendenti dalla gestione stessa, sono rimborsate al Mediocredito Centrale





FEB. 2009

secondo le modalità di cui al comma 4. Con le medesime modalità sono rimborsate ogni anno al Mediocredito Centrale, entro il limite dello 0,80% dei contributi erogati nell'anno di riferimento, le spese sostenute per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 6 lettera a), sulla base di dettagliata relazione e idonea documentazione attestante le spese sostenute e la loro addizionalità rispetto alla gestione degli interventi sulla base delle convenzioni citate in premessa.

4. Mediocredito Centrale sottopone alla Regione, con delibera del Comitato, l'importo delle commissioni e dei rimborsi dovuti per il periodo di riferimento. In assenza di rilievi o richieste di chiarimenti da parte della Regione entro i successivi 30 giorni dalla ricezione, Mediocredito Centrale imputa tale importo alle disponibilità finanziarie a ciò destinate ai sensi dell'art.45, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, previa autorizzazione delle amministrazioni statali competenti.

ARTICOLO 9

1. Il presente Atto, avente effetto dalla data indicata nei provvedimenti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, ha scadenza pari a quella delle convenzioni di cui alle premesse stipulate tra il Ministero del Tesoro e Mediocredito Centrale. I componenti del Comitato, nominati su indicazione dell'Assessore allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive, svolgono le loro funzioni fino a diversa designazione dell'Assessore allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive in carica. Nel caso l'Assessore allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive in carica designi nuovi membri, Mediocredito Centrale S.p.A. provvede alla loro conseguente nomina.
2. Le parti convengono che eventuali modifiche alla presente Convenzione potranno essere effettuate, sulla base di intese concordate, mediante appositi atti aggiuntivi.
3. L'Assessore all'Industria designa i membri del Comitato di propria competenza entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Atto aggiuntivo. Decorso tale termine, al fine di assicurare il rispetto dei termini previsti dalle vigenti disposizioni operative, le relative deliberazioni sono assunte dal Comitato previsto dalla Convenzione stipulata in



data 2 marzo 1995 con il Ministero del Tesoro. In tal caso, viene data comunicazione alla Giunta regionale delle deliberazioni assunte.

4. Il presente Atto viene steso in 3 originali in carta semplice, debitamente bollati fin dall'origine a cura e spese del Mediocredito Centrale, ed è soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso ed in misura fissa, ai sensi degli articoli 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

5. Alle commissioni di cui al precedente articolo 8 si applica il regime di esenzione I.V.A. di cui all'art. 10, nn. 1 e 9, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

6. In quanto compatibili o non derogate dal presente Atto, si applicano allo stesso le norme di cui alle convenzioni tra il Ministero del Tesoro e Mediocredito Centrale.

Regione Lazio

Mediocredito Centrale

**REGIONE LAZIO
GIUNTA REGIONALE**

Autenticazione di copia (art. 35 R.D. 23-5-1924
n. 817 o art. 14 legge 4-1-1959 n° 15) Attesto che
la presente copia, composta di n. 13
fasciate, è conforme al suo originale.

Roma, 10 aprile 2000

L'UFFICIALE ROGANTE

W. B. M.



Rep. n.	5168
del	l. n. 2000
Allegato	B

ALLEGATO B

DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL MEDIOCREDITO CENTRALE SPA DEL 1° MARZO 1999

Il giorno 1° marzo 1999 a Roma, alle ore 09:00 si è riunito il Consiglio di amministrazione del Mediocredito Centrale Spa, convocato dal Presidente con telegramma del 22 febbraio 1999, per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

OMISSIS

Sono presenti i consiglieri: dott. Gianfranco Imperatori, Presidente, dott. Giancarlo Del Bufalo, Vice Presidente, dott. Giorgio Tellini, Amministratore Delegato, ing. Rosario Alessandrello, dott. Giorgio Carducci (dalle ore 09:30), amb. Federico Di Roberto (fino alle ore 10.45) e dott. Augusto Zodda, Consiglieri.

Sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Michelangelo D'Urso, ed i sindaci dott. Mario Perrone, dott.ssa Giulia Troncellito.

Hanno giustificato la propria assenza: dott. Edoardo Narduzzi, dott. Carlo Sappino: Consiglieri.

Segretario del Consiglio: avv. Francesco Saverio Giusti.

Assistono alla seduta i dirigenti dell'Istituto: rag. Edgardo Anselmi, dott. Alessandro Castellano.

OMISSIS

PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DELLE DELEGHE DI POTERI

La revisione sistematica dell'impianto delle deleghe di poteri e facoltà di firma si rende necessaria a seguito dell'emanazione del nuovo Statuto, dell'evoluzione dell'operatività della Banca e del nuovo sistema dei controlli sui rischi finanziari.

Si è manifestata, inoltre, l'opportunità di rivedere la struttura del documento delle deleghe che, al fine di una più agevole consultazione, assume una forma più omogenea e viene riorganizzato secondo le seguenti materie:

1. "Societario" - annovera attribuzioni e poteri derivanti dallo Statuto ed inerenti l'aspetto strutturale della Banca in quanto "società";
2. "Gestione Generale" - raggruppa attribuzioni di valenza generale ossia quelle che non rientrando nell'ambito strettamente "societario", non sono tuttavia riconducibili a singole e specifiche materie;
3. "Partecipazioni" - concerne il coordinamento delle Società del Gruppo e delle decisioni sull'attività di partecipazione al capitale d'impresa;
4. "Credito" - convoglia ciò che concerne le operazioni di credito;
5. "Finanza" - inerisce la gestione degli strumenti finanziari, l'analisi e la delega del rischio;



6. "Personale" – concerne la gestione delle risorse umane;
7. "Legale" – comprende la definizione di vertenze legali sia in sede giudiziale che extragiudiziale;
8. "Spese" – riguarda la definizione del budget di spesa ed i poteri di autorizzazione delle spese necessarie per la gestione della Banca;
9. "Agevolazioni" – attiene a tutte le forme agevolative pubbliche in cui la Banca opera in regime di concessione.

OMISSIS

Tutto ciò premesso si propone al Consiglio, per l'approvazione, il nuovo testo del documento "Deleghe di Poteri e Facoltà di Firma".

Il Consiglio approva la proposta.

OMISSIS

PARTE A

POTERI E DELEGHE

SOCIETARIO

OMISSIS

PRESIDENTE

1. *Presiedere l'Assemblea.*
2. *Convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato esecutivo.*
3. *Proporre al Consiglio di Amministrazione il Vice Presidente.*
4. *Designare al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato esecutivo il Segretario.*
5. *Designare al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato esecutivo il Segretario per affari riservati.*
6. *Proporre al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato esecutivo le deleghe di poteri.*
7. *Proporre al Consiglio di Amministrazione gli indirizzi generali della gestione e sovrintendere alla loro attuazione.*
8. *Proporre la designazione dei rappresentanti della Società in tutte le società ed enti in cui questa partecipi.*
9. *Legale rappresentanza di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte a terzi.*

VICE PRESIDENTE

10. *Poteri vicari del Presidente.*





2000

OMISSIS

GESTIONE GENERALE**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**


1. Tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
2. Determinare gli indirizzi generali della gestione.
3. Approvare i regolamenti generali interni.
4. Istituire e sopprimere dipendenze e rappresentanze.

COMITATO ESECUTIVO

5. Conferire, su autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, deleghe speciali al Presidente, all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale, ai Dirigenti e Funzionari, ad altre persone preposte a funzioni aziendali.
6. Deliberazioni di urgenza per atti di competenza del Consiglio di Amministrazione.
7. Conferire mandati ed incarichi, anche a persone estranee al Comitato medesimo per il compimento di singoli atti o di categorie di atti.
8. Determinare gli indirizzi da seguire negli affari in materia commerciale, di esercizio del credito, di investimenti e di gestione del personale, nell'ambito di quelli formulati in via generale dal Consiglio di Amministrazione.
9. Autorizzare la partecipazione a gare indette da Amministrazioni pubbliche, nonché ad Associazioni Temporanee di Imprese insieme a soggetti terzi, qualora il bando di gara preveda tale modalità di formalizzazione del raggruppamento in sede di presentazione dell'offerta o di aggiudicazione della gara.

PRESIDENTE

10. Esercitare ogni altro potere ad esso delegato dal Consiglio di Amministrazione o dal Comitato esecutivo.
11. Assumere, in caso di urgenza, insieme con l'Amministratore Delegato, qualsiasi provvedimento di competenza del Comitato Esecutivo, dandone comunicazione al Comitato stesso nella prima riunione successiva.
12. Sovrintendere ai rapporti con il Governo ed i singoli Ministeri, la Banca d'Italia, la Consob ed ogni altra Autorità di Vigilanza, fatti salvi gli ordinari adempimenti nei confronti degli Organi di Vigilanza.
13. Sovrintendere ai rapporti con l'Associazione Bancaria Italiana e con le organizzazioni rappresentative delle categorie produttive.
14. Sovrintendere alle attività di relazioni esterne ed istituzionali a carattere non operativo ed alle attività in tema di immagine e di comunicazione esterna.



15. Sovrintendere alle attività di studio e di ricerca.
16. Sovrintendere, d'intesa con l'Amministratore Delegato, alle funzioni di ispettorato e auditing, di pianificazione e marketing strategico.
17. Formulare al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato esecutivo, secondo le rispettive competenze, le proposte attinenti alle materie di cui ai punti 12, 13, 14 e 15, d'intesa con l'Amministratore Delegato, a quella di cui al punto 16.
18. Convocare, previa informativa all'Amministratore Delegato, e in quel caso presiedere, le riunioni del Comitato di Direzione per la discussione di tematiche di carattere strategico.
19. Proporre, d'intesa con l'Amministratore Delegato, la nomina del Direttore Generale e dei componenti il Comitato di Direzione.

AMMINISTRATORE DELEGATO

20. Adottare, insieme con il Presidente, i provvedimenti di urgenza di competenza del Comitato esecutivo.
21. Sovrintendere alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo ed, in generale, alla gestione aziendale, curando che essa si svolga in conformità alle determinazioni dei predetti Organi.
22. Riferire almeno trimestralmente al Consiglio di Amministrazione sulle delibere assunte dal Comitato Esecutivo e dall'Amministratore Delegato e su quant'altro concerne l'andamento della Società, formulando le proposte nelle materie di propria competenza.
23. Nominare procuratori sia per singoli atti sia per categorie di atti.
24. Firmare tutti gli atti relativi alle attribuzioni e poteri a lui assegnati, nonché quelli relativi alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.
25. Proporre al Consiglio di Amministrazione, d'intesa con il Presidente, la nomina del Direttore Generale e dei componenti il Comitato di Direzione.
26. Rappresentare la Società in tutte le formalità legali ed amministrative nei confronti di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e privati, società ed imprese; più in particolare sottoscrivere comunicazioni, richiedere autorizzazioni, licenze, iscrizioni e compiere quant'altro necessario ed opportuno per il funzionamento della Società presso tutti i Ministeri, gli Uffici e le Amministrazioni dagli stessi dipendenti e presso gli Enti concessionari di pubblici servizi (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Banca d'Italia, l'U.I.C., la Consob, l'Isvap, l'Autorità Garante della Concorrenza, le Camere di Commercio, l'Ispettorato del lavoro, l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, gli Istituti Previdenziali, gli Uffici Centrali e Periferici delle Imposte, l'Amministrazione Postale, il Pubblico Registro Automobilistico).



DIRETTORE GENERALE

27. Gestire gli affari correnti.
28. Sovrintendere alla struttura ed al funzionamento dei Servizi.
29. Provvedere alla esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione; dal Comitato Esecutivo, dal Presidente e dall'Amministratore Delegato.
30. Attendere a tutti gli affari della Società, nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e specifici stabiliti dal Comitato esecutivo ed, in generale, compiere ogni atto di gestione la cui competenza non sia attribuita al Consiglio di Amministrazione, al Comitato esecutivo, al Presidente o all'Amministratore Delegato.
31. Rappresentare la Società in tutte le formalità legali ed amministrative nei confronti di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e privati, società ed imprese; più in particolare sottoscrivere comunicazioni, richiedere autorizzazioni, licenze, iscrizioni e compiere quant'altro necessario ed opportuno per il funzionamento della Società presso tutti i Ministeri, gli Uffici e le Amministrazioni dagli stessi dipendenti e presso gli Enti concessionari di pubblici servizi (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Banca d'Italia, l'U.I.C., la Consob, l'Isvap, l'Autorità Garante della Concorrenza, le Camere di Commercio, l'Ispettorato del lavoro, l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, gli Istituti Previdenziali, gli Uffici Centrali e Periferici delle Imposte, l'Amministrazione Postale, il Pubblico Registro Automobilistico).
32. Aprire conti correnti e conti di deposito presso qualsiasi banca, nonché conti correnti postali ed operare su di essi svolgendo tutte le operazioni necessarie per il loro funzionamento; stipulare contratti di anticipazione con la Banca d'Italia ed altre Banche.
33. Sottoporre al Consiglio di Amministrazione il budget, la proposta di bilancio, le situazioni patrimoniali ed economiche periodiche della Società.
34. Nominare, nell'ambito del personale abilitato all'uso della firma sociale, le persone autorizzate ad esercitare la firma nei confronti della Banca d'Italia, la Stanza di Compensazione, le Poste, la Monte Titoli e le banche in genere, stabilendo le modalità di firma ed i massimali; delegare il personale impiegatizio ed i connessi al compimento delle operazioni consentite dai predetti Enti; convalidare gli specimen di firma delle persone come sopra nominate e delegate.
35. Firmare tutti gli atti relativi alle attribuzioni e poteri a lui assegnati, nonché quelli relativi alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e dell'Amministratore Delegato.
36. Nominare procuratori sia per singoli atti sia per categorie di atti.



[Handwritten signature]

37. Rappresentare il «Datore di lavoro» per gli obblighi connessi all'applicazione della Legge 626/94.

38. Rappresentare il "Responsabile per il trattamento dei dati personali" per gli obblighi connessi all'applicazione della Legge 675/96.

OMISSIS

FACOLTA' DI FIRMA

NORME VALIDE NEI CONFRONTI DI TERZI

Ferma restando la validità della firma ai fini esterni, ciascuna delle seguenti persone abilitate all'esercizio della firma potrà farlo soltanto nell'ambito dei compiti e dei poteri ad essa attribuiti.

1) Il Presidente ha facoltà di firma per:

- la rappresentanza del Mediocredito Centrale nei confronti di qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e nei confronti di terzi.

2) L'Amministratore Delegato ha facoltà di firma per:

- la rappresentanza del Mediocredito Centrale nei confronti di qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e nei confronti di terzi;
- atti, contratti, modifica degli stessi e corrispondenza;
- atti per i quali sia autorizzata la firma singola o congiunta di Dirigenti e Funzionari della Banca.

3) Il Direttore Generale ha facoltà di firma singola per:

- la rappresentanza del Mediocredito Centrale nei confronti di qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e nei confronti di terzi;
- atti, contratti, modifica degli stessi e corrispondenza;
- atti per i quali sia autorizzata la firma singola o congiunta di Dirigenti e Funzionari della Banca.


4) Un Dirigente componente il Comitato di Direzione ha facoltà di firma singola per:

- atti per i quali sia autorizzata la firma congiunta di Dirigenti e Funzionari della Banca.

5) Il Dirigente capo contabile ha facoltà di firma singola dell'elaborato finale del bilancio della società, dei saldaconti e di quant'altro previsto dalle norme di legge e di vigilanza.

6) Un Dirigente ed un Funzionario oppure due Funzionari di cui uno almeno con il grado di Procuratore di 2^a hanno facoltà di firma congiunta per:

- emissione di ordinativi di accredito in applicazione di delibere o contratti;
- comunicazione a terzi di decisioni impegnative assunte dalla Banca per conto proprio o per la gestione degli interventi agevolativi;
- stipula di contratti e modifiche degli stessi;
- certificazioni, rilasciate ai sensi delle leggi, attinenti le attività svolte;





- atti per i quali sia autorizzata la firma congiunta di due Funzionari.

7) Due Funzionari hanno facoltà di firma congiunta per:

- attestazioni di conformità all'originale da apporre su copie di documenti;
- prelievi per la ricostituzione della «Cassa contante»;
- aperture di armadi in locali corazzati;
- corrispondenza ordinaria.

8) Un Dirigente o un Funzionario hanno facoltà di firma singola per:

- la corrispondenza di tipo relazionale a carattere economicamente o contrattualmente non vincolante per la Banca;
- autenticazioni di dichiarazioni rilasciate ai sensi delle leggi (59/97 e 15/68).

OMISSIS

Nulla più essendovi da deliberare la seduta termina alle ore 11.00.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

F.to: F.S. GIUSTI

F.to: G. IMPERATORI


p.c.c. IL SEGRETARIO

REGIONE LAZIO
GIUNTA REGIONALE

Autenticazione di copia (art. 65 R.D. 23-5-1924 n. 827 o art. 14 legge 4.1.1959 n° 15) Attesto che la presente copia, composta di n. facciata, è conforme al suo originale.

Roma, 10 aprile 2000

L'UFFICIALE ROGANTE





MEDIOCREDITO
CENTRALE

ALLEGATO C

Rep. n.	5148
del	h. h. 2000
Allegato	C

Convenzione stipulata il 23.1995 tra il Ministero del Tesoro ed il Mediocredito Centrale S.p.a. relativa alla gestione dei fondi di cui alle leggi 28.5.1973 n. 295; 23.12.1966 n. 1142; 12.8.1977 n. 675; 14.5.1981 n. 219; 28.11.1980 n. 782; 19.7.1993 n. 237; 23.8.1988 n. 384



Handwritten signature or initials.

CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DEL TESORO E IL MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A. RELATIVA ALLA GESTIONE DEI FONDI DI CUI ALLE LEGGI 28.5.1973 N.295; 23.12.1966 N.1142; 12.8.1977 N.675; 14.5.1981 N.219; 28.11.1980 N.782; 19.7.1993 N.237; 23.8.1988 N.384.

- Vista la legge 28 maggio 1973, n. 295 che ha costituito presso il Mediocredito centrale un Fondo per la concessione di contributi agli interessi;
- Vista la legge 23 dicembre 1966, n.1142 che ha costituito presso il Mediocredito centrale un Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti da finanziamenti concessi per la ripresa economica nei territori colpiti da calamità naturali;
- Vista la legge 12 agosto 1977, n.675 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha istituito presso il Mediocredito centrale un Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti da finanziamenti concessi alle imprese industriali;
- Vista la legge 14 maggio 1981, n.219 che ha assegnato al Mediocredito centrale disponibilità per la concessione di contributi sui finanziamenti a favore delle imprese delle Regioni Basilicata, Campania e Puglia colpite dai terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981;
- Vista la legge 28 novembre 1980, n.782 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha costituito presso il Mediocredito centrale un Fondo a carattere rotativo per la concessione di anticipazioni ai Mediocrediti regionali, per essere da questi impiegati in operazioni di finanziamento di iniziative da realizzare da piccole e medie imprese ed in operazioni di consolidamento a medio e lungo termine di passività a breve termine e in prestiti partecipativi;
- Visto l'art.2, comma 2, del D.L. 20 maggio 1993, n.149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n.237, che ha costituito presso il Mediocredito centrale un fondo a carattere rotativo da utilizzare per la concessione alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, ad enti creditizi e a società finanziarie di partecipazione di anticipazioni da impiegare per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di piccole e medie imprese;
- Vista la legge 23 agosto 1988, n. 384 che ha affidato al Mediocredito centrale la gestione delle somme relative all'assistenza finanziaria, economica e tecnica a Malta destinata alla concessione di contributi a fondo perduto e di crediti finanziari agevolati;
- Visto l'art.3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, in forza del quale la società per azioni derivata dalla trasformazione del Mediocredito centrale succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali l'ente originario era titolare in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti;
- Visto lo stesso art.3, comma 1, della legge 489/93, in forza del quale la società per azioni di cui al precedente punto stipula apposite convenzioni, per concessioni decennali, con le Amministrazioni competenti per le agevolazioni, sentita la Banca d'Italia, provvedendo altresì



alla istituzione di distinti organi deliberativi e separate contabilità relative a tali gestioni.

- Preso atto della avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Cancelleria del Tribunale di Roma della Società per azioni denominata "Mediocredito centrale-Istituto centrale per il credito a medio termine S.p.A." in forma abbreviata "Mediocredito centrale S.p.A."

- Considerato che in ottemperanza alla richiamata legge n.489 del 1993 occorre stipulare una convenzione tra il Ministero del tesoro ed il Mediocredito centrale S.p.A.

- Visto il parere della Banca d'Italia comunicato con nota del 28.10.1994.

- Visto il parere n.11/95 della Sezione Terza del Consiglio di Stato relativo allo schema di convenzione tra il Ministero del Tesoro e il Mediocredito centrale S.p.A., recante la gestione dei predetti fondi pubblici di agevolazione;

Tutto ciò premesso, tra

il Ministero del Tesoro, codice fiscale n.80226730580, rappresentato dal Dott. Mario PAOLILLO nato a San Biagio Saracinesco (FR) il 17.12.1930 e domiciliato in Roma, in ragione della carica ed agli effetti del presente atto, presso la sede dello stesso Ministero in Via XX Settembre, 97 e giusta delega del Ministro del Tesoro del 1° marzo 1995

E

- il "Mediocredito centrale-Istituto centrale per il credito a medio termine S.p.A.", in forma abbreviata "Mediocredito centrale S.p.A.", codice fiscale 00594040586, rappresentato dal Prof. Gianfranco IMPERATORI, Presidente della Società, nato a Roma il 23.7.1936 e domiciliato in Roma, in ragione della carica ed agli effetti del presente atto, presso la sede della stessa Società in Via Piemonte, 51

Si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2

1. L'amministrazione dei fondi previsti dalle leggi richiamate in premessa è affidata ad un Comitato composto dal Presidente del Consiglio di amministrazione del Mediocredito centrale S.p.A., che lo presiede, da due dirigenti del Ministero del Tesoro, di cui uno con funzioni di Vice Presidente, da un dirigente del Ministero dell'industria, del commercio dell'artigianato, da un dirigente del Ministero del commercio con l'estero, da un dirigente del Ministero degli Affari esteri, da un dirigente del Mediocredito centrale e da un dirigente dell'Associazione Bancaria Italiana.

Alle riunioni del Comitato possono assistere i membri del Collegio sindacale del Mediocredito centrale, nonché il magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo dell'attività di gestione dello stesso Mediocredito.

Con successivo decreto del Ministro del Tesoro sono nominati i componenti del Comitato e



A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.



FEB. 2000

sono, altresì, fissati i compensi loro spettanti.

2. Il Comitato, in osservanza della legge 7 agosto 1990, n.241, stabilisce le condizioni, i criteri, le modalità e le direttive per gli interventi ai sensi delle leggi di cui alle premesse e ai relativi decreti di attuazione.

3. Il Comitato, nell'esercizio delle proprie funzioni, svolge in particolare le seguenti attività:

a) delibera le singole operazioni di agevolazione, fissandone le condizioni;

b) delibera in ordine alle revoche, alle rinunzie ed alle transazioni relative alle operazioni medesime, nonché all'avvio di azioni giudiziarie;

c) approva le circolari operative che disciplinano le modalità per la concessione delle agevolazioni;

d) approva, almeno trenta giorni prima della presentazione del disegno di legge finanziaria, il piano previsionale dei fabbisogni finanziari per l'anno successivo, destinati agli interventi previsti dalle leggi citate in premessa. Il piano previsionale viene successivamente trasmesso al Ministero del tesoro, a cura della segreteria del Comitato;

e) approva annualmente la situazione delle disponibilità, degli impegni e delle insolvenze a carico dei Fondi, alla data del 31 dicembre precedente, nonché la loro rendicontazione.

4. Nel corso delle prime riunioni il Comitato recepisce e, eventualmente, modifica le vigenti circolari operative che disciplinano le modalità di concessione delle agevolazioni previste dalle leggi di cui alle premesse, che continuano ad avere vigore in via provvisoria.

Articolo 3

1. Il Mediocredito centrale S.p.A. gestisce i Fondi di cui alle leggi in premessa con contabilità separate, così denominate:

a) L. 28.5.1973, n. 295 - Fondo contributi agli interessi;

b) L. 23.12.1966, n. 1142 - Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dai finanziamenti concessi per la ripresa economica nei territori colpiti da calamità naturali;

c) L. 12.8.1977, n.675 - Fondo centrale di garanzia industria;

d) L. 14.5.1981, n. 219 - Fondo per la concessione di contributi su finanziamenti a favore delle imprese delle Regioni Basilicata, Campania e Puglia colpite dai terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981;

e) L. 28.11.1980, n. 782 - Fondo rotativo per la concessione di anticipazioni;

f) L. 19.7.1993, n.237, art.2, c.2 - Fondo rotativo per la concessione di anticipazioni alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, ad enti creditizi e a società finanziaria di



partecipazioni per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di piccole e medie imprese, nonché per interventi a favore di consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi;

g) L. 23.8.1988, n.384 - Fondo per l'assistenza finanziaria, economica e tecnica a Malta.

2. Per quanto riguarda l'istruttoria, le condizioni e le modalità di gestione dei fondi, il Mediocredito centrale S.p.A. si attiene alle disposizioni emanate dal Comitato di cui all'articolo precedente, in conformità di quanto previsto dai decreti emanati o emanandi dal Ministro del tesoro in attuazione delle leggi istitutive dei Fondi stessi.

3. Nell'ambito dell'attività di gestione, il Mediocredito centrale S.p.A. svolge altresì in via accessoria e strumentale le seguenti funzioni:

- a) cura la segreteria del Comitato di cui all'articolo precedente;
- b) propone al Comitato le circolari operative e ne cura la diffusione;
- c) predispose il piano previsionale da sottoporre all'approvazione del Comitato, ai sensi dell'art.2, comma terzo, lett.d) della presente Convenzione;
- d) in relazione alle singole operazioni, esplica attività istruttoria, esprime il parere tecnico, procede agli adempimenti amministrativi conseguenti alle deliberazioni del Comitato, all'erogazione delle agevolazioni e ne cura la contabilizzazione.
- e) entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette al Ministero del tesoro la situazione delle disponibilità, degli impegni e delle insolvenze a carico dei Fondi, preventivamente approvata dal Comitato ai sensi dell'art.2, comma terzo, lett. e) della presente Convenzione;
- f) sottopone al Comitato la rendicontazione relativa alle operazioni effettuate, con la periodicità e le modalità richieste da quest'ultimo.

4. Ciascuno dei Fondi costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio del Mediocredito centrale S.p.A. e da quello di ciascun altro Fondo. Il Mediocredito centrale S.p.A. provvede alla gestione dei Fondi con la diligenza professionale del mandatario.

5. Il Mediocredito centrale S.p.A., quale gestore dei Fondi, ne ha la rappresentanza, negoziale e giudiziale.

6. La gestione dei Fondi viene realizzata dal Mediocredito centrale S.p.A. con servizi e strutture tecnico-organizzative adeguati e distinti da quelli relativi alla attività bancaria del Mediocredito centrale S.p.A. ed è improntata a criteri di trasparenza, obiettività e riservatezza.

7. Il Collegio sindacale del Mediocredito centrale S.p.A. esercita il controllo sulla gestione dei Fondi.

Articolo 4

1. Per la gestione delle operazioni di cui al precedente art.3 della presente Convenzione sono corrisposte al Mediocredito centrale, il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno, con riferimento rispettivamente al secondo semestre dell'anno solare precedente e al primo semestre di quello in corso, commissioni a carico dei Fondi medesimi, così calcolate con le modalità di cui appresso.



Per le gestioni di cui al primo comma dell'art.3 sub a) (Fondo L. 295/73) le commissioni verranno corrisposte secondo le seguenti modalità:

a) un importo pari allo 0,50% "una tantum" sull'ammontare del credito complessivo (capitale ed interessi) ammesso a contributo in ciascun periodo di riferimento, verrà corrisposto relativamente alle operazioni di cui alla legge 1329/65;

b) un importo pari allo 0,40% "una tantum" sull'ammontare del credito capitale dilazionato ammesso a contributo in ciascun periodo di riferimento verrà corrisposto relativamente alle seguenti tipologie di operazioni:

- operazioni di smobilizzo sull'estero a tasso fisso di cui alla legge 227/77;
- altre operazioni che diano luogo ad erogazioni di contributi in un'unica soluzione;

c) un importo pari allo 0,10% annuo sul credito capitale dilazionato in essere al termine di ciascun periodo di riferimento verrà corrisposto relativamente alle operazioni di cui alla Legge 227/77 diverse da quelle di cui al precedente punto b); per le operazioni in valuta verrà considerato, per il calcolo della suddetta commissione dello 0,10%, il controvalore in lire del suddetto credito capitale dilazionato in essere al termine di ogni periodo di riferimento;

d) un importo pari allo 0,30% annuo sul credito capitale dilazionato in essere al termine di ciascun periodo di riferimento verrà corrisposto relativamente alle seguenti tipologie di operazioni:

- operazioni di cui al Capo IV della L.317/91;
- operazioni per l'acquisto di automezzi per trasporti specifici (ex L.949/52 automezzi);
- operazioni di cui all'art. 14 della L. 317/91;
- operazioni di cui alla L. 100/90;
- operazioni di cui alla L. 19/91.

Per le gestioni di cui al primo comma dell'articolo 3 sub e) (Fondo L.782/80) verrà corrisposto un importo pari allo 0,10% annuo sull'ammontare delle anticipazioni in essere alla scadenza di ciascun periodo di riferimento.

Per le gestioni di cui al primo comma dell'articolo 3 sub c) (Fondo L.675/77) verrà corrisposto un importo pari allo 0,30% annuo sull'ammontare complessivo dei finanziamenti in essere al termine di ciascun periodo di riferimento.

Per le gestioni di cui al primo comma dell'articolo 3 sub f) (Fondo rotativo L.237/93) verrà corrisposto un importo pari allo 0,30% annuo sull'importo delle anticipazioni in essere al termine di ciascun periodo di riferimento.

Per le gestioni di cui al primo comma dell'articolo 3 sub g) (Fondo L.384/88) verrà corrisposto un importo pari allo 0,10% annuo sull'importo dei finanziamenti in essere al termine di ciascun periodo di riferimento.

Per le gestioni di cui al primo comma dell'articolo 3 sub b) e d) (Fondo L. 1142/66 e Fondo L. 219/81) verrà corrisposto un importo pari allo 0,30% annuo sull'ammontare



complessivo dei finanziamenti in essere alla scadenza di ciascun periodo di riferimento.

Per gli eventuali interventi a valere sui Fondi di cui alla presente Convenzione, che siano disposti da successive leggi e decreti, le relative commissioni verranno definite con atti aggiuntivi alla presente Convenzione.

2. La misura delle predette commissioni potrà essere riveduta annualmente, di intesa tra le parti contraenti, in dipendenza di variazioni dei costi diretti e indiretti di gestione, nonché dei ricavi previsti.

3. L'ammontare delle commissioni annuali complessive risultanti dall'applicazione dei criteri di cui al precedente comma 1° non potrà risultare superiore a Lit. 55 miliardi, salvo successive modificazioni dipendenti dalle variazioni previste nel precedente comma 2.

4. Le variazioni delle commissioni saranno apportate con atti aggiuntivi alla presente Convenzione.

5. Il Mediocredito centrale S.p.A. determina su proposta del Comitato l'ammontare delle commissioni dovute per l'attività svolta nel periodo di riferimento e lo sottopone, corredato dei relativi prospetti dimostrativi al Ministero del tesoro per l'approvazione; intervenuta la approvazione il Mediocredito centrale S.p.A. imputa gli importi ai rispettivi Fondi.

6. Per il primo anno le commissioni decorreranno dal 21 aprile 1994 data di trasformazione del Mediocredito Centrale in S.p.A.

7. Sono a carico dei Fondi di cui al precedente art.3 tutte le spese legali e tutti gli oneri derivanti da tributi di ogni genere, presenti e futuri, afferenti le operazioni effettuate per conto dei Fondi medesimi, o comunque direttamente dipendenti dalla gestione dei Fondi stessi.

Articolo 5

1. Le disponibilità finanziarie dei Fondi, salvo quanto previsto dal successivo comma 5, sono tenute in appositi conti infruttiferi, intestati al Mediocredito centrale S.p.A., presso la Tesoreria centrale dello Stato, rubricati per le singole gestioni.

2. Ai conti correnti di cui al precedente comma sono assegnate:


- le disponibilità dei conti correnti, già intrattenuti dall'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) ente di diritto pubblico, presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi delle leggi citate nelle premesse;
- le disponibilità previste dagli stanziamenti già disposti in forza di precedenti leggi e non ancora versate;
- le disponibilità relative agli eventuali futuri stanziamenti.

3. Ai conti correnti di cui al precedente comma 1 affluiscono altresì i rimborsi e i recuperi per capitale ed interessi dei crediti provenienti dalle gestioni dei Fondi medesimi.

4. Il Mediocredito centrale S.p.A. cura la gestione dei conti correnti accessi presso la Tesoreria centrale dello Stato in ossequio alla legge 29.10.1984, n.720 nonché ai decreti ed alle istruzioni impartite dal Ministero del tesoro.



[Handwritten signature]



FEB. 2000

Il Mediocredito centrale S.p.A., al fine di assicurare la corrente operatività delle gestioni di cui trattasi, è autorizzato a trasferire e detenere presso primarie banche le somme tenute in conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato di cui sopra, entro i limiti e le modalità fissati col Decreto del Ministro del tesoro del 5.5.1993, fatte salve eventuali successive modifiche.

6. I proventi da interessi sulle disponibilità di cui al precedente comma 5° sono portati ad incremento delle disponibilità delle gestioni cui rispettivamente si riferiscono.

Articolo 6

1. Il Mediocredito centrale S.p.A. è tenuto a stipulare, con banche che ne facciano richiesta sulla base di criteri e modalità oggettivi definiti dal Comitato di cui al precedente art.2, convenzioni per disciplinare la concessione, a valere sui Fondi, di contributi relativamente a finanziamenti erogati dalle banche medesime.

2. Le convenzioni di cui al precedente comma sono approvate dal Ministero del tesoro.

Articolo 7

1. La presente Convenzione ha durata decennale dalla data della sua firma.

2. La presente Convenzione, stesa in cinque originali, è vincolante per il Mediocredito centrale S.p.A. dal momento della sua stipulazione; essa però non impegna il Ministero del tesoro se non dopo che sia stato perfezionato, con la registrazione della Corte dei Conti, il relativo decreto di approvazione.

Articolo 8

1. Dalla data di firma della presente Convenzione cessa di avere vigore la Convenzione del 1°3.1989 stipulata tra il Ministro del tesoro e l'Istituto centrale per il credito a Medio termine (Mediocredito centrale) ente di diritto pubblico, ai sensi della legge 23.8.1988, n.384.

Roma, li 2 MAR. 1995

MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A.

MINISTERO DEL TESORO

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

REGIONE LAZIO
GIUNTA REGIONALE



Autenticazione di copia (art. 95 R.D. 23-5-1924 n. 827 e art. 14 legge 4.1.1968 n° 15) Attesto che la presente copia, composta di n.8..... fasciate, è conforme al suo originale.
Roma, 10 aprile 2000

UFFICIALE ROGANTE
[Handwritten signature]





MEDIOCREDITO
CENTRALE

ALLEGATO D

Rep. n.	5148
del	h. h. 2000
Allegato	D

Atto aggiuntivo stipulato il 10.5.1996 alla Convenzione del 2.3.1995 tra il Ministero del Tesoro ed il Mediocredito Centrale S.p.a. relativa alla gestione dei fondi di cui alle leggi 28.5.1975 n. 295; 23.12.1966 n. 1142; 12.8.1977 n. 675; 14.5.1981 n. 219; 28.11.1980 n. 782; 19.7.1993 n. 237; 23.8.1988 n. 384





Ministero del Tesoro

775994

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

VISTO il decreto legge 29 agosto 1994, n.516 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n.598, e, in particolare l'art.11, il quale prevede che le disponibilità del Fondo di cui alla legge 28 maggio 1973, n.295 possono essere impiegate anche per la concessione di contributi agli interessi sulle operazioni di consolidamento e per investimenti per l'innovazione tecnologica e per la tutela ambientale;

VISTO il decreto-legge 19 dicembre 1994, n.691 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n.35, e, in particolare l'art.2, che ha disposto l'incremento del Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi istituito presso il Mediocredito ai sensi dell'art. 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n.976 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n.1142 della somma di lire 234 miliardi per l'anno 1995, di lire 207 miliardi per l'anno 1996 e di lire 117 miliardi annui a decorrere dall'anno 1997, ai fini della corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese industriali, commerciali e di servizi, comprese quelle turistiche e alberghiere, aventi sede nelle regioni danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994;

VISTO il decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 23 marzo 1995, con il quale sono state stabilite le condizioni e le modalità dell'intervento agevolativo del Mediocredito sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese alluvionate per il ripristino degli impianti e delle strutture aziendali;

VISTA la convenzione stipulata in data 2 marzo 1995 tra il Ministero del tesoro e il Mediocredito Centrale, con la quale è stata disciplinata la gestione di alcuni fondi pubblici di agevolazione affidati in concessione al Mediocredito medesimo ai sensi dell'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489, tra i quali il Fondo per la concessione di contributi agli interessi istituito dalla legge 28 maggio 1973, n.295 e il Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1966, n. 1142;

VISTO l'art.4, comma 1, ultimo capoverso, della predetta convenzione, il quale prevede che per gli eventuali interventi a valere sui Fondi di cui alla convenzione medesima, disposti da successivi leggi e decreti, le relative commissioni sono definite con atti aggiuntivi alla convenzione medesima;

VISTO il parere della Banca d'Italia ai sensi dall'art. 4 della legge 26 novembre 1993, n.489, comunicato con lettera del 19 settembre 1995;



MINISTERO DEL TESORO	
RAGIONERIA CENTRALE	
015543	04 GIU 96
PROTOCOLLO ARRIVO	

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 95/96, reso nell'adunanza del 13 febbraio 1996;

VISTO l'atto aggiuntivo alla convenzione del 2 marzo 1995, stipulato tra il Ministero del Tesoro e il Mediocredito centrale in data 10 maggio 1996 per la gestione degli interventi di cui alla legge n.35 del 1995 e alla legge n.598 del 1994;

VISTO l' art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29;


DECRETA

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni soprarichiamate è approvato e reso esecutivo l'atto aggiuntivo alla convenzione del 2 marzo 1995, stipulato in data 10 maggio 1996 tra il Ministero del Tesoro e il Mediocredito centrale S.p.A. per la gestione dei fondi indicati in premessa.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria Centrale per la registrazione.

Roma, 30 MAG, 1996

IL DIRETTORE GENERALE




dmam/csl


Ministero del Tesoro
Ragioneria Centrale

Visto e Registrato al N. 437
Eserc. 1996

Roma, 6/6/96
Il Dirett. della Ragioneria Centrale



copie conforme



MINISTERO DEL TESORO
RAGIONERIA CENTRALE

012213

PROTOCOLLO



FEB. 2000

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE STIPULATA IL 2 MARZO 1995 TRA IL MINISTERO DEL TESORO E IL MEDIOCREDITO CENTRALE RELATIVA ALLA GESTIONE DEI FONDI DI CUI ALLE LEGGI 28.5.1973 N. 295; 23.12.1966 N. 1142; 12.8.1977 N. 675; 14.5.1981 N. 219; 28.11.1980 N. 782; 19.7.1993 N. 237; 23.8.1988 N. 384.

L'anno 1996, addì 10 del mese di maggio tra:

- il Ministero del tesoro (di seguito: "Ministero") C.F. n. 80226730580, rappresentato dal dott. Mario PAOLILLO, nato a S. Biagio Saracinisco (FR) il 17.12.1930 e domiciliato in Roma in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la sede dello stesso Ministero, in Via XX Settembre, 97, giusta delega del Ministro del tesoro in data 1.4.1996 che si allega in copia sub A.

e

- il Mediocredito Centrale - Istituto Centrale per il credito a medio termine S.p.A. (di seguito "Mediocredito") C.F. n. 00594040586, rappresentato dal prof. Gianfranco IMPERATORI, presidente della società, nato a Roma il 23.7.1936 e domiciliato in Roma, in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la sede della stessa società in Via Piemonte, n.51, autorizzato alla stipula giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 18.4.1996, che si allega in copia sub B;

P R E M E S S O

- che l'art.11 del decreto legge 29 agosto 1994, n.516 convertito, con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1994, n.598, ha previsto che le disponibilità del Fondo di cui alla legge 28 maggio 1973, n.295 possono essere impiegate anche per la concessione di contributi agli interessi sulle operazioni di consolidamento e per investimenti per l'innovazione tecnologica e per la tutela ambientale;

- che l'art.2 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n.691 convertito, con modificazioni dalla legge 16 febbraio 1995, n.35, ha disposto l'incremento del Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi istituito presso il Mediocredito ai sensi dell'art. 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n.976 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n.1142 della somma di lire 234 miliardi per l'anno 1995, di lire 207 miliardi per l'anno 1996 e di lire 117 miliardi annui a decorrere dall'anno 1997, ai fini della corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese industriali, commerciali e di servizi, comprese quelle turistiche e alberghiere, aventi sede nelle regioni danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994;

- che con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 23 marzo 1995, sono state stabilite le condizioni e le modalità dell'intervento agevolativo del Mediocredito sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese alluvionate per il ripristino degli impianti e delle strutture aziendali;



- che con convenzione stipulata in data 2 marzo 1995 (allegata in copia sub C) è stata disciplinata la gestione di alcuni fondi pubblici di agevolazione affidati in concessione al Mediocredito ai sensi dell'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489, tra i quali il Fondo per la concessione di contributi agli interessi istituito dalla legge 28 maggio 1973, n.295;

- che l'art.4, comma 1, ultimo capoverso, della predetta convenzione, prevede che per gli eventuali interventi a valere sui Fondi di cui alla convenzione medesima, disposti da successivi leggi e decreti, le relative commissioni sono definite con atti aggiuntivi alla convenzione medesima;

- che la Banca d'Italia con lettera del 19 settembre 1995, ha comunicato il parere previsto dall'art. 3 della legge 26 novembre 1994, n.489;

- che il Consiglio di Stato si è espresso nell'adunanza del 13 febbraio 1996 con parere n.95/96;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, così come gli allegati.

Articolo 2

(Interventi di cui all'art.11 della legge 27 ottobre 1994, n.598)

All'art. 4, comma 1, della convenzione di cui in premessa è aggiunto il seguente alinea:

"- operazioni di cui alla L. 598/94, art.11";

Articolo 3

(Interventi di cui all'art.2 della legge 16 febbraio 1995, n.35)

1. Le disposizioni della convenzione di cui in premessa si estendono al Fondo per il concorso statale per il pagamento degli interessi di cui alla n.1142 /66 come integrata dalla L. n. 35/95. A tale riguardo il Mediocredito terrà contabilità separata denominata "L. n.35/95, art.2 - Fondo contributi agli interessi su finanziamenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dall'alluvione del novembre 1994" ed aprirà apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria Centrale dello Stato rubricato alla gestione, sul quale affluiranno le disponibilità finanziarie del Fondo.



2. All'art.4, comma 1, penultimo periodo, della convenzione di cui in premessa, dopo le parole "Fondo L. 1142/66" sono aggiunte le seguenti parole:

"operazioni di cui alla L. n.35/95, art.2":

Articolo 4

Il presente atto aggiuntivo ha durata pari a quella della convenzione del 2 marzo 1995.

Il presente atto viene steso in cinque originali, in carta semplice, in esenzione dalle tasse di bollo e di registro e di ogni altra tassa, imposta e tributo, ai sensi degli artt. 15 e seguenti del DPR 29 settembre 1973, n.601.

Il presente atto è vincolante per il Mediocredito dal momento della sua stipulazione, ma impegna il Ministero soltanto dopo la registrazione da parte della Ragioneria Centrale del relativo decreto di approvazione.

MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A.

MINISTERO DEL TESORO

REGIONE LAZIO
GIUNTA REGIONALE

Autenticazione di copia (art. 29 R.D. 23-5-1924
n. 827 e art. 14 legge 4-1-1925 n° 13) Aggiunta
la presente copia, composta di n.
fasciate, è conforme al suo originale.
Roma, *10 aprile 2000*

L'UFFICIALE ROGANTE

Atto/uni





MEDIOCREDITO
CENTRALE

ALLEGATO E

Rep. n. 5148
del l. n. 2000
Allegato E

Atto aggiuntivo stipulato l'8.9.1998 alla Convenzione del 2.3.1995 tra il Ministero del Tesoro ed il Mediocredito Centrale S.p.A. relativa alla gestione dei fondi di cui alle leggi 28.5.1973 n.295; 23.12.1966 n.1142; 12.8.1977 n.675; 14.5.1981 n.219; 28.11.1980 n. 782; 19.7.1993 n.237; 23.8.1988 n.384





FEB. 2000



Mod. 211/A

Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica

DIPARTIMENTO DEL TESORO-SERVIZIO IV-DIVISIONE V

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

prot. 465867

VISTO l'art.3 della legge 26 novembre 1993, n. 489, che autorizza il Mediocredito Centrale a stipulare con le Amministrazioni competenti convenzioni per la gestione, di fondi pubblici di agevolazione, provvedendo all'istituzione di distinti organi deliberativi;

VISTA la convenzione stipulata in data 2 marzo 1995 tra il Ministero del tesoro e il Mediocredito Centrale S.p.A., come modificata con atti aggiuntivi in data 10 maggio 1996 e in data 13 marzo 1998, che prevede l'istituzione di un Comitato cui è affidata l'amministrazione dei predetti fondi;

VISTO l'atto aggiuntivo alla predetta convenzione, stipulato in data 8 settembre 1998, tra il Ministero del tesoro e il Mediocredito centrale al fine di apportare ulteriori modificazioni al testo in vigore, in osservanza del disposto di cui all'art. 14, comma 4 del D. lgs. N. 143/1998;

DECRETA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n.489, è approvato e reso esecutivo l'atto aggiuntivo alla convenzione relativa alla gestione dei fondi pubblici di agevolazione indicati in premessa, stipulato l'8 settembre 1998 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Mediocredito centrale S.p.A.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione.

Roma, 21 SET. 1998

Dmatagmd/p8

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

MINISTERO DEL TESORO	
RAGIONERIA CENTRALE	
027529	25SET98
PROTOCOLLO	
ARRIVO	

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO

Preso d'Atto N° 682
Roma, li 30/9/98

IL DIRIGENTE



[Handwritten signature]

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE STIPULATA IL 2 MARZO 1995 TRA IL MINISTERO DEL TESORO E IL MEDIOCREDITO CENTRALE RELATIVA ALLA GESTIONE DEI FONDI DI CUI ALLE LEGGI 28.5.1973 N. 295; 23.12.1966 N. 1142; 12.8.1977 N. 675; 14.5.1981 N. 219; 28.11.1980 N. 782; 19.7.1993 N. 237; 23.8.1988 N. 384 COME MODIFICATA CON ATTI AGGIUNTIVI IN DATA 10.5.1996 E IN DATA 13.3.1998;

L'anno 1998, addì 8 del mese di settembre tra:

- il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (di seguito: "Ministero") C.F. n. 80226730580, rappresentato dal dott. Francesco Bilotti, nato a Marano Principato (CS) l'11.8.1941 e domiciliato in Roma in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la sede dello stesso Ministero, in Via XX Settembre 97, giusta atto di delega del Direttore generale del tesoro in data 3 settembre 1998 che si allega in copia sub A;

e

- il Mediocredito Centrale - Istituto Centrale per il credito a medio termine S.p.A. (di seguito "Mediocredito") C.F. n. 00594040586, iscritto al Registro delle Imprese di Roma al n.3362/94, all'Albo delle banche al n.74762.6.0 ed all'Albo dei gruppi bancari al n.10680.7, rappresentato dal dott. Giorgio Tellini, amministratore delegato della società, nato a Bibbiena (AR) il 3.5.1937 e domiciliato in Roma, in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la sede della stessa società in Via Piemonte, n.51, autorizzato alla stipula giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 luglio 1998, che si allega in copia sub B;

P R E M E S S O

- che in data 2 marzo 1995 è stata stipulata tra il Ministero e il Mediocredito una convenzione (allegata in copia sub C), per disciplinare la gestione di alcuni fondi pubblici di agevolazione, successivamente modificata con atti aggiuntivi in data 10 maggio 1996 (allegato in copia sub D) e in data 13 marzo 1998 (allegato in copia sub E);

- che la predetta convenzione prevede, all'art.2, comma 1, che l'amministrazione dei fondi è affidata ad un Comitato composto, tra gli altri membri, dal Presidente del Consiglio di amministrazione del Mediocredito, con funzioni di presidente;

- che, ai sensi dell'art.14, comma 4, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n.143, i membri dell'organismo che delibera in materia agevolativa non possono essere dipendenti del soggetto gestore del fondo o di società controllata dallo stesso o essere membri dei competenti organi statutari del suddetto gestore o delle società anzidette;

- che, in relazione al processo di decentramento delle funzioni amministrative in materia di agevolazioni alle imprese, disciplinato dal D.Lgs n.112/1998, appare opportuno inserire tra i membri del Comitato di gestione anche un rappresentante designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;



REGIONE LAZIO
GIUNTA REGIONALE

Autenticazione di copia (art. 95 R.D. 23-5-1924
n. 827 e art. 14 legge 4.1.1969 n° 15) Attesto che
la presente copia, composta di n.
fasciate, è conforme al suo originale.

Roma, 10 aprile 2000

L'UFFICIALE REGIONALE

- che si rende, pertanto, necessario procedere alla modifica della clausola convenzionale
soprarichiamata;

- che la Banca d'Italia ha comunicato il proprio parere con lettera del 10 agosto 1998;



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, così come gli allegati.

Articolo 2

All'art. 2, comma 1, della convenzione di cui in premessa, come modificato dall'art.3 dell'atto aggiuntivo stipulato in data 13 marzo 1998, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"L'amministrazione dei fondi previsti dalle leggi richiamate in premessa è affidata ad un Comitato composto dal Presidente, designato dal Ministero, da due dirigenti del Ministero, di cui uno con funzioni di Vice Presidente, da un dirigente del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, da un dirigente del Ministero del commercio con l'estero, da un dirigente del Ministero degli affari esteri, da un esperto scelto dal Ministero d'Intesa con il Mediocredito, da un rappresentante dell'Associazione Bancaria Italiana e da un membro designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano."

Il presente atto aggiuntivo ha durata pari a quella della convenzione del 2 marzo 1995.

Il presente atto viene steso in cinque originali, in carta semplice, in esenzione dalle tasse di bollo e di registro e di ogni altra tassa, imposta e tributo, ai sensi degli articoli 15 e seguenti del DPR 29 settembre 1973, n.601.

Il presente atto è vincolante per il Mediocredito dal momento della sua stipulazione, ma impegna il Ministero soltanto dopo la registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del relativo decreto di approvazione.

MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A.

Sig. Tella




MINISTERO DEL TESORO
DEL BILANCIO E DELLA P.E.

Francesco...

ALLEGATO F

Atto aggiuntivo stipulato il 7 maggio 1999 alla Convenzione del 2.3.95 tra il Ministero del Tesoro e il Mediocredito Centrale S.p.A. relativa alla gestione dei fondi di cui alle leggi 28.5.1973 n. 295; 23.12.1966 n. 1142; 12.8.1977 n. 675; 14.5.1981 n. 219; 28.11.1980 n. 782; 19.7.1993 n. 237; 23.8.1988 n. 384.





FEB. 2000

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE STIPULATA IL 2 MARZO 1995 TRA IL MINISTERO DEL TESORO E IL MEDIOCREDITO CENTRALE RELATIVA ALLA GESTIONE DEI FONDI DI CUI ALLE LEGGI 28.5.1973 N. 295; 23.12.1966 N.1142; 12.8.1977 N. 675; 14.5.1981 N.219; 28.11.1980 N. 782; 19.7.1993 N.237; 23.8.1988 N.384 COME MODIFICATA CON ATTI AGGIUNTIVI IN DATA 10.5.1996, IN DATA 13.3.1998 E IN DATA 8.9.1998.

L'anno 1999, addì 7 del mese di maggio tra:

- il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (di seguito "Ministero") C.F. n.80226730580, rappresentato dal dr. Gianfranco Peponi, nato a Montefiascone (VT) il 12.3.1948 e domiciliato in Roma in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la sede dello stesso Ministero, in Via XX Settembre 97, giusta atto di delega del Direttore generale del tesoro in data 29.3.1999, che si allega in copia sub A;

e

- il Mediocredito Centrale - Istituto Centrale per il credito a medio termine S.p.A., (di seguito "Mediocredito") C.F. n. 00594040586, iscritto al Registro delle imprese di Roma al n. 3362/94, all'Albo delle banche al n. 74762.6.0 ed all'Albo dei gruppi bancari al n. 10680.7, rappresentato dal dr. Giorgio Tellini, amministratore delegato della società, nato a Bibbiena (AR) il 3.5.1937 e domiciliato in Roma, in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la sede della stessa società in Via Piemonte 51, autorizzato alla stipula giusta delibera del Consiglio di Amministrazione dell'1.3.1999, che si allega in copia sub B;

PREMESSO

- che in data 2 marzo 1995 è stata stipulata tra il Ministero e il Mediocredito Centrale una convenzione (allegata in copia sub C), per disciplinare la gestione di alcuni fondi pubblici di agevolazione, successivamente modificata con atti aggiuntivi in data 10 maggio 1996 (allegato in copia sub D), in data 13 marzo 1998 (allegato in copia sub E) e in data 8 settembre 1998 (allegato in copia sub F);

- che la predetta convenzione prevede all'art.2, comma 1, che l'amministrazione dei fondi è affidata ad un Comitato composto, tra gli altri membri, da un dirigente del Ministero del commercio con l'estero, da un dirigente del Ministero degli affari esteri e da due dirigenti del Ministero;

- che uno dei dirigenti del Ministero viene scelto tra quelli in servizio presso il Dipartimento del Tesoro nel settore competente per gli affari economici e finanziari internazionali;

- che ai sensi dell' art.25, comma 5 del D.lgs 31 marzo 1998, n. 143, è stato disposto il trasferimento alla Simest, sulla base di convenzione con il Ministero del commercio con l'estero, della gestione degli interventi di sostegno finanziario alle esportazioni e all'internazionalizzazione;



- che si rende, pertanto, opportuno, in relazione a tale nuova situazione, procedere ad una modifica della composizione del Comitato, adeguandola ai compiti ora affidatigli;
- che la Banca d'Italia ha espresso il proprio parere favorevole in merito con lettera del 17.3.1999 (all. G);

SI CONVIENÈ E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, così come gli allegati.

Articolo 2

All'art. 2, comma 1, della convenzione di cui in premessa, come modificato da ultimo dall'art.2 dell'atto aggiuntivo stipulato in data 8 settembre 1998, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"L'amministrazione dei fondi previsti dalle leggi richiamate in premessa è affidata ad un Comitato composto dal Presidente, designato dal Ministero, da un dirigente del Ministero con funzioni di Vice Presidente, da un dirigente del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, da un esperto scelto dal Ministero d'intesa con il Mediocredito, da un rappresentante dell'Associazione Bancaria Italiana e da un membro designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano".

Il presente atto aggiuntivo ha durata pari a quella della convenzione del 2 marzo 1995.

Il presente atto viene steso in tre originali, in carta semplice, debitamente bollati fin dall'origine a cura e spese del Mediocredito.

Il presente atto è vincolante per il Mediocredito dal momento della sua stipulazione, mentre impegna il Ministero soltanto dopo la registrazione da parte dell'Ufficio centrale del Bilancio del relativo decreto di approvazione.

MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A.


MINISTERO DEL TESORO
DEL BILANCIO E DELLA P.E.

REGIONE LAZIO
GIUNTA REGIONALE

Autenticazione di copia (art. 33 R.D. 10-5-1924
n. 627 e art. 14 legge 4.1.1983 n° 15) Attesto che
la presente copia, composta di n. 3
facciate, è conforme al suo originale.
Roma, 10 aprile 2000

L'UFFICIALE ROGANTE

Ataggiivomcd/AGeCV





MEDIOCREDITO
CENTRALE

ALLEGATO G

Reg. n.	5148
del	h.h. 2000
Allegato	G

Convenzione stipulata il 10.5.1996 tra il Ministero del Tesoro ed il Mediocredito Centrale S.p.a. relativa alla gestione degli interventi di cui all'art.31 della legge 5.10.1991 n.317





Ministero del Tesoro

775995

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 317, e in particolare l'art.31, comma 5 ai sensi del quale è stata affidata al Mediocredito Centrale S.p.A. la gestione dei contributi statali per il reintegro dei fondi di garanzia monetari costituiti dai consorzi, società consortili o cooperative di garanzia collettiva fidi (di seguito "Confidi"), per le perdite subite negli anni 1991, 1992 e 1993 in relazione a finanziamenti a piccole imprese industriali, commerciali e di servizi assistiti dalla garanzia collettiva;

VISTI i decreti del Ministro del Tesoro in data 1° febbraio 1994, n.693 e in data 9 gennaio 1996, n.43, emanati in attuazione dell'art.32 della legge n.317/91, con i quali sono stati stabiliti i limiti e le modalità dell'intervento statale a favore dei Confidi;

VISTA la convenzione stipulata tra il Ministero del Tesoro ed il Mediocredito Centrale S.p.A. in data 10 maggio 1996, previo parere del Consiglio di Stato n. 95/96 espresso nell'adunanza del 13 febbraio 96, per disciplinare l'attività di gestione dei fondi stanziati per le predette finalità;

VISTO l' art.3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

DECRETA

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni soprarichiamate è approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata in data 10 maggio 1996 tra il Ministero del Tesoro e il Mediocredito Centrale S.p.A. per la gestione dei fondi indicati in premessa.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per la registrazione.

Roma, li 30 MAG. 1996


Ministero del Tesoro
Ragioneria Centrale

IL DIRETTORE GENERALE

Visto e approvato dal n. 43

Roma, 6/6/96 Eserc. 1996

Esent. dalla Ragioneria Centrale



per copia conforme

MINISTERO DEL TESORO - ROMA

BR

1 FEB. 2000

CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DEL TESORO E IL MEDIOCREDITO CENTRALE
S.P.A. PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART.31 DELLA LEGGE
5 OTTOBRE 1991, N.317.

L'anno 1996, addì 10 del mese di maggio tra:

- il Ministero del Tesoro (di seguito: "Ministero") C.F. n. 80226730580 rappresentato dal dott. Mario PAOLILLO, nato a S. Biagio Saracinisco (FR) il 17.12.1930 e domiciliato in Roma in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la sede dello stesso Ministero, in Via XX Settembre, 97, giusta delega del Ministro del Tesoro in data 1.4.1996 che si allega in copia sub A

e
- il Mediocredito Centrale - Istituto Centrale per il credito a medio termine S.p.A. (di seguito "Mediocredito") C.F. n. 00594040586, rappresentato dal prof. Gianfranco IMPERATORI, presidente della società, nato a Roma il 23.7.1936 e domiciliato in Roma, in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la sede della stessa società in Via Piemonte, n.51, autorizzato alla stipula giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 18.4.1996, che si allega in copia sub B;

P R E M E S S O

- che ai sensi dell'art.31, comma 5, della legge 5 ottobre 1991, n.317 è stata affidata al Mediocredito la gestione dei contributi statali per il reintegro dei fondi di garanzia monetari costituiti dai consorzi, società consortili o cooperative di garanzia collettiva fidi (di seguito "Confidi") per le perdite subite negli anni 1991, 1992 e 1993 in relazione a finanziamenti a piccole imprese industriali, commerciali e di servizi assistiti dalla garanzia collettiva;

- che con decreti del Ministro del tesoro in data 1° febbraio 1994, n. 693 e in data 9 gennaio 1996, n. 43 emanati in attuazione dell'art. 32 della L. n. 317 del 1991, sono stati stabiliti i limiti e le modalità dell'intervento dello Stato a favore dei Confidi;

- che tra il Mediocredito e il Ministero è stata stipulata in data 2 marzo 1995 una convenzione (allegato C), con la quale è stato disciplinato il servizio di gestione dei fondi pubblici di agevolazione affidati in concessione al Mediocredito medesimo ai sensi dell'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489;

- che occorre stipulare un'apposita convenzione tra il Ministero e il Mediocredito per disciplinare l'attività di gestione dei fondi stanziati dalla legge n. 317 del 1991 per le predette finalità;

- che con decreto in data 14 dicembre 1994 è stata accreditata sul conto corrente di Tesoreria



intrattenuto dal Mediocredito la somma di L. 3.333.334.000 per il reintegro delle perdite da fondi rischi relative all'anno 1991;

- che la Banca d'Italia ha comunicato il proprio parere con lettera del 19 settembre 1995;
- che il Consiglio di Stato si è espresso nell'adunanza del 13 febbraio 1996 con parere n. 95/96;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale delle presente convenzione, così come gli allegati.

Articolo 2

1. Il Mediocredito effettua l'istruttoria delle domande presentate dai Confidi e determina l'ammontare del contributo concedibile, in conformità alle disposizioni del regolamento di attuazione adottato con decreti del Ministro del Tesoro in data 1° febbraio 1994, n. 693 e in data 9 gennaio 1996, n.43.
2. Le risultanze istruttorie sono approvate dal Comitato istituito in forza della convenzione richiamata in premessa e sono trasmesse al Ministero per l'emanazione del provvedimento di concessione del contributo ovvero del provvedimento di rigetto della domanda. I provvedimenti di concessione sono inviati al Mediocredito per l'erogazione del contributo.
3. Il Mediocredito provvede all'erogazione dei contributi ai Confidi beneficiari, cura l'eventuale recupero dei contributi stessi e redige il rendiconto della gestione contabile delle disponibilità assegnate. Il rendiconto è trasmesso al Ministero previa approvazione del Comitato.
4. Per la gestione degli interventi di cui trattasi il Mediocredito tiene una contabilità separata denominata: "L. n. 317/91, art.31 Fondo reintegro fondi rischi Confidi" e intrattiene un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria Centrale dello Stato rubricato alla gestione, sul quale affluiranno le disponibilità assegnate dal Ministero, in conformità al citato decreto ministeriale.
5. Per la gestione del Fondo di cui al precedente comma è corrisposto al Mediocredito un contributo economico forfettario dell'importo di L. 150 milioni complessivi, al netto dell'IVA. Detto importo è imputato dal Mediocredito al Fondo a seguito dell'approvazione da parte del Ministero del rendiconto di cui al comma 3, previa emissione della relativa fattura, con addebito della relativa IVA a carico del Fondo.



6. Agli interventi di reintegro di cui al presente articolo si applicano, per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, da norme legislative e da regolamenti ministeriali, le disposizioni della convenzione stipulata il 2.3.1995 tra il Ministero ed il Mediocredito.

Articolo 3

La presente convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data della stipula.

La presente convenzione viene stesa in tre originali, in carta semplice, in esenzione dalle tasse di bollo e di registro e di ogni altra tassa, imposta e tributo, ai sensi degli artt. 15 e seguenti del DPR 29 settembre 1973, n.601.

La presente convenzione è vincolante per il Mediocredito dal momento della sua stipulazione, ma impegna il Ministero soltanto dopo la registrazione da parte della Ragioneria Centrale del relativo decreto di approvazione.

MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A.

MINISTERO DEL TESORO

**REGIONE LAZIO
GIUNTA REGIONALE**

BOL406C/UNI

Autenticazione di copia (art. 10 R.D. 22-6-1924 n. 627 o art. 14 legge 4.1.1, 10 n° 13) Attesto che la presente copia, composta di n. 5 facciate, è conforme al suo originale.
Roma, 10 aprile 2000

L'UFFICIALE ROGANTE

